

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
(art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190)
AGGIORNAMENTO
PER IL TRIENNIO 2021-2023

1. Premessa

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio di corruzione". Tuttavia il fenomeno corruttivo non è espressamente definito dalla legge. Secondo la circolare n. 1, del 25/01/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, il concetto di "corruzione" è da intendersi «comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». Si tratta dunque di un accezione più ampia di quella penalistica e tale da includere tutti i casi in cui può verificarsi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Al fine di contrastare tali comportamenti, la citata legge 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica, o ad essa equiparata, tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e, su proposta di questo, adotti «il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica».

Il RPC per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia, è stato individuato nella persona del Consigliere Vera Clarina Bortoluzzi, dottore forestale.

Il presente documento, risponde all'obbligo di dotarsi dello strumento pianificatorio previsto dalla legge. Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio Nazionale, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

2. Caratteristiche del presente P.T.P.C.T.

Il P.T.P.C.T. è un programma che stabilisce le misure ritenute più idonee per prevenire o ridurre i rischi di corruzione e di illegalità, nell'ottica di promuovere e diffondere i principi di legalità, correttezza e trasparenza ai diversi livelli decisionali ed operativi.

Il P.T.P.C.T. ha sostanzialmente la finalità di ridurre l'eventualità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di far emergere eventuali casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questo P.T.P.C.T. intende in particolare legare le iniziative ed attività di prevenzione alla loro puntuale applicazione anche attraverso un costante monitoraggio delle azioni inserite nello stesso prevedendo indicazioni dei tempi, modalità e responsabilità. Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio dell'Ordine, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

3. Organizzazione e funzioni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del FVG.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia fa parte degli Enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto finanziati esclusivamente con contributi degli iscritti.

Per tutte le informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, la sede, le risorse umane, la situazione economico finanziaria, la *mission*, il quadro delle attività, gli obiettivi strategici e operativi dell'Ente, si invita a consultare la sezione *amministrazione trasparente*, del sito, all'indirizzo:

<http://ordinefvg.conaf.it> dove è possibile visionare e scaricare, tra l'altro:

- le leggi e i regolamenti che normano la professione;
- gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata di cui è possibile servirsi per contattare il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del FVG;
- i dati concernenti la struttura organizzativa;
- circolari e delibere di pubblica utilità.

La disponibilità di tali informazioni sul web risponde alla logica integrata voluta dal legislatore, che vede tra loro strettamente correlati i profili della *accountability*, della trasparenza ed integrità, della prevenzione della corruzione e della privacy – come da normativa europea e nazionale –, nella prospettiva di:

- a) dotare l'ente degli strumenti per una gestione più consapevole delle risorse, la pianificazione dell'attività e la verifica dei risultati;
- b) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il Consiglio, l'Ordine e gli iscritti;
- c) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- d) garantire, in definitiva, una buona gestione delle risorse attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli iscritti.

4. Procedimento di elaborazione del Piano.

Nella redazione del Piano, l'Ordine ha tenuto presenti le indicazioni desumibili della legge 190/2012, al fine di assicurare una certa omogeneità nel processo di elaborazione del documento.

Il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023 è stato redatto attraverso un processo strutturato come segue:

4.1 Mappatura dei processi e la verifica del rischio di corruzione ad essi collegato

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e compiti dell'Ordine; l'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione.

E' stata operata, una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi. Si è proceduto ad escludere i processi non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi.

Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione dell'Ordine e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto (valutazione: alto impatto – alta probabilità).

4.2 Individuazione delle aree di intervento prioritario, cioè quelle per le quali è più elevato il rischio di corruzione.

Per la predisposizione di questo Piano Triennale, si è ritenuto di limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di *risk management* alle sole aree critiche di attività, ossia quelle aree che presentano il profilo di alta probabilità ed alto impatto.

4.3 Individuazione delle misure idonee a ridurre il rischio nei processi che vi sono maggiormente sottoposti.

Alla fase di individuazione dei processi maggiormente "a rischio" è seguita la fase di individuazione delle misure idonee a fronteggiarlo. Si propone l'impiego di tre possibili strumenti:

- 1) formazione degli operatori coinvolti;
- 2) adozione di procedure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo;



Ministero della Giustizia

- 3) controlli per verificare eventuali anomalie sintomatiche del fenomeno (controlli che si traducono anche in effetti deterrenti dal porre in essere comportamenti non corretti). La riflessione sul punto ha riguardato l'idoneità dello strumento proposto e il suo eventuale adeguamento alle esigenze dell'Ordine.

4.4 Approvazione del piano.

L'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza del Consiglio dell'Ordine, e deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 4, del D.L. 179/2012). Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012

5. Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione

Rispetto alle attività indicate dal combinato disposto del comma 9, lettera a) e del comma 16 dell'art. 1, Legge 190/2012, occorre precisare che, in relazione agli specifici compiti dell'Ordine, in base alla legislazione vigente non si rinvencono attività di concessione e autorizzazione.

I processi individuati per la programmazione delle azioni di prevenzione e contenimento, dettagliatamente descritti al punto seguente, appartengono alle aree:

- affidamento consulenze, incarichi e mandati;
- gestione acquisti.
- liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa

6. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione per le attività individuate nel punto 5.

Questa sezione del Piano è dedicata all'individuazione dei processi considerati maggiormente a rischio di corruzione e delle azioni programmate per la sua prevenzione e contenimento, attraverso la presentazione di schede analitiche per ciascuno di essi.

La tipologia di intervento prescelta è stata quella di strutturare procedure che, unite ai correlati controlli, permettano di conseguire l'obiettivo di prevenzione voluto.

Non è stato possibile programmare la rotazione dei responsabili dei diversi uffici, per il semplice fatto che l'Ordine non ha dipendenti.

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Ufficio segreteria	Affidamento consulenze, incarichi e mandati	Interno	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli o gruppi	Basso	Marginale
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Procedure	Rotazione incarichi (salvo infungibilità della prestazione)		Responsabile della procedura	Annuale	Si

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
---------	----------	-----------------	-------------------------	---------	-------------

Ufficio segreteria	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire ditte specifiche	Basso	Marginale
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Procedure	Comparazione preventivi tra diverse ditte		Responsabile della procedura	Su ogni singola procedura	Si

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Ufficio segreteria	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Basso	Marginale
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Procedure	Applicazione Regolamento interno contabilità e informatizzazione della gestione contabile		Responsabile della procedura	Su ogni singola procedura	Si

7. Obblighi di informazione

L'informazione bidirezionale, da e nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, costituisce elemento essenziale per la redazione e l'aggiornamento del Piano, per la sua attuazione e monitoraggio.

Il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012 e successive modificazioni, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione redige la relazione sui risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio.

8. Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili di area, qualora esistenti, vigilano costantemente sul rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

9. Monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili, operano un costante monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

SEZIONE TRASPARENZA e INTEGRITA'

a) Principio generale di trasparenza

1. L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del FVG è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la sua organizzazione e le sue attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

b) Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sull'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del FVG.

c) Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli citandone la fonte. Concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine corrisponde il diritto di chiunque di accedere al predetto sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

d) Limiti alla trasparenza

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, aggiornati alla normativa vigente.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nel sito internet istituzionale dell'Ordine, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. L'Ordine, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimato dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, l'Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Ordine.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche

comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

e) Accesso agli atti

L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo all'Ordine di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

f) Qualità delle informazioni

1. L'Ordine garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

g) Dati aperti e riutilizzo

Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del Reg. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come mod. dal Dlgs 101/18, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

h) Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

i) Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'Ordine

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella home page del sito internet istituzionale dell'Ordine è istituita un'apposita sezione denominata «Ordine trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. L'Ordine non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Ordine trasparente».
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Ordine trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Ordine pubblica sul sito internet istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione,

l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Ordine.

j) Obblighi di pubblicazione

L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Ordine trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Attività e procedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Archivio delibere

k) Violazione degli obblighi di trasparenza

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del presente PTPCT costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.

2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

l) Approvazione del Piano

Il Piano 2021-2023 è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del FVG con Deliberazione n. 29/04 del 26.02.2021

m) Norme transitorie e finali

L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 22.03.2017